

STATUTO
PRO LOCO FOSSOLA-MONETA
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "PRO LOCO FOSSOLA-MONETA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Carrara e con durata illimitata. E' parte integrante del presente documento il logo identificativo dell'associazione. Il logo identificativo dell'associazione potrà essere registrato presso i competenti uffici.

ART. 2 -

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: a; d; e; f; i; k; t; u; z.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico, ambientale, ed enogastronomico attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e/o privati;
- Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale;
- Sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli uffici di informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- Promuove e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emarginate;

- Favorire l'aggregazione tra i Soci e la loro crescita culturale e sociale anche mediante l'apertura e la gestione nella propria sede e/o in spazi ad essa concessi di un circolo, anche con la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande;
- Riunire tutti coloro (Enti, organizzazioni, operatori economici, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
- Promuovere, tutelare, valorizzare, riqualificare e organizzare attività legate al Castello di Moneta, al borgo di Moneta, oltreché le ville storiche ed a tutte quelle opere di interesse storico culturale, monumentale ed artistico presenti sul territorio di Fossola, ivi compresi quelli indicati come edifici da parte delle Belle Arti.
- Partecipare a bandi pubblici e/o privati, ricevere contributi pubblici e/o privati, attivare convenzioni con Enti pubblici e/o privati e attività commerciali.
- Svolgere azioni utili a concorrere alle attività di prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente;
- Svolgere servizi e/o attività di supporto tecnico-logistico;
- Promuovere, organizzare e realizzare iniziative volte a contrastare l'inquinamento delle acque in genere, anche mediante il ricorso ad innovazioni tecnologiche;
- Promuovere un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente in modo da consentirne una rispettosa fruizione, anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e/o collettivo;
- Attivare progetti di Servizio Civile;
- Accogliere persone soggette a riabilitazione sociale mediante l'esecuzione gratuita di lavori di pubblica utilità;
- Realizzare studi, ricerche e progettazioni, manifestazioni, mostre, concorsi, pubblicazioni e simili, anche su incarico di Agenzie, Enti pubblici e/o privati, fornendo agli stessi pareri, supporti ed ogni altro strumento di collaborazione;
- Acquisire e/o acquistare beni mobili e immobili;
- Svolgere servizi e/o attività mediante corrispettivo.
- Nominare al proprio interno gruppi di lavoro su specifiche tematiche definite dall'Organo di Amministrazione e/o dall'Assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, e qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Per i Soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I Soci minori non possono ricoprire cariche sociali. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: in caso di morosità, cioè che non risulti in regola con il versamento della quota sociale annualmente stabilita dall'Assemblea. Il Socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).

Sono cariche associative:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Consigliere.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, oppure mediante posta elettronica, oppure con consegna a mano, oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, oppure con strumenti elettronici/informatici; oppure con affissione della stessa nella sede dell'Associazione oppure in locali ad essa assegnati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando si ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea può prevedere la partecipazione degli Associati anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti elettronici di comunicazione a distanza (es.: videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:

- Sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, la constatazione e la proclamazione dei risultati di una eventuale votazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- Sia esclusa la riunione o la partecipazione degli Associati attraverso strumenti elettronici di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, quindi in contemporaneità delle molteplici modalità di svolgimento. E' possibile l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere, a maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione;
- eleggere, a maggioranza dei presenti, il Vice Presidente dell'Associazione;
- eleggere, a maggioranza dei presenti, il Segretario dell'Associazione;
- predisporre ed approvare eventuali Regolamenti interni di comportamento degli associati e di funzionamento operativo dell'Associazione;
- assegnare incarichi e/o compiti ai propri Associati;
- assumere dipendenti e/o collaboratori di cui all'art. 22 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieletti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, oppure tramite posta elettronica, oppure con consegna a mano; oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, oppure strumenti elettronici/informatici; oppure con affissione della stessa nella sede dell'Associazione oppure in locali ad essa assegnati. La riunione può prevedere la partecipazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti elettronici di comunicazione a distanza secondo le modalità di partecipazione dell'Assemblea di cui all'art. 7 del presente Statuto. La carica di componente dell'Organo di Amministrazione decade in caso di 3 (tre)

assenze consecutive non giustificate. Durante il mandato in corso è possibile la sostituzione di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione tramite il subentro del primo dei non eletti e così via. E' necessario convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione nel caso nello stesso sia presente meno del 50% del numero dei componenti.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vice Presidente è eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente alla firma di documenti e atti amministrativi e contabili, comprensivi delle operazioni di incasso e pagamento dell'Associazione.

ART. 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere nella gestione ed organizzazione dell'Associazione; provvede, inoltre:

- alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri di cui all'Art. 17 del presente Statuto;
- alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- alla convocazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- alla tenuta dei contatti e rapporti interni ed esterni all'Associazione;
- alla redazione del bilancio di esercizio.

Il Segretario è eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario può essere delegato dal Presidente alla firma di documenti e atti amministrativi e contabili, comprensivi delle operazioni di incasso e pagamento dell'Associazione. La carica di Segretario può essere assegnata ad altro componente l'Organo di amministrazione.

ART. 12

Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario nella gestione ed organizzazione dell'Associazione; provvede, inoltre:

- alla gestione contabile dell'Associazione;
- alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri di cui all'Art. 17 del presente Statuto;
- alla redazione del bilancio di esercizio.

Il Tesoriere è eletto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei

presenti. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma di documenti e atti amministrativi e contabili, comprensivi delle operazioni di incasso e pagamento dell'Associazione. La carica di Tesoriere può essere assegnata ad altro componente l'Organo di amministrazione.

ART. 13

Consigliere

Il Consigliere coadiuva i componenti dell'Organo di Amministrazione, ricevendo compiti ed incarichi, nella gestione ed organizzazione dell'Associazione. E' eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 14

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

Divieto di distribuzione degli utili

Al fine di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro

4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20

Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 21

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: mediante richiesta scritta motivata indirizzata all'Organo di Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni. I libri potranno essere consultati nel luogo di conservazione ma non potranno essere fotografati, copiati e/o comunque portati esternamente alla sede associativa. La consultazione potrà avvenire solo in presenza di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione.

ART. 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie esperienze. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24

Adesioni, affiliazioni

L'Associazione può, fino salva l'accettazione, aderire e/o affiliarsi ad U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Per Lavori d'Iniziativa) attraverso U.N.P.L.I. Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. L'Associazione può, altresì, aderire/affiliarsi ad altri Enti.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle forme della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più amministratori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2001, n. 460 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice